

Pubblicato il 01/02/2019

N. 00163/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01184/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2018, proposto da Earth Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gavorrano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorian Maccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Fiume N° 11;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 106 emessa dal Sindaco del Comune di Gavorrano in data 18 agosto 2018 nella parte in cui consente la cattura e/o l'abbattimento dei cinghiali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gavorrano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2019 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso l'associazione ambientalista indicata in epigrafe ha impugnato l'ordinanza sindacale n° 106 del 18 agosto 2018 “nella parte in cui consente la cattura e/o l'abbattimento di cinghiali”.

In particolare, con tale ordinanza il Sindaco del Comune di Gavorrano, in considerazione dell'eccessiva proliferazione dei cinghiali e del conseguente pericolo per la cittadinanza, esercitando il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica di cui all'art. 54 del d.lgs n° 267/2000, ha consentito alla polizia provinciale e municipale di collocare gabbie trappola per la cattura dei cinghiali ed il loro eventuale abbattimento.

A fondamento del ricorso l'associazione ha dedotto: l'incompetenza del Sindaco (primo motivo) e comunque la violazione dell'art. 54 del d.lgs n° 267/2000 (secondo motivo), stante l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del contestato provvedimento extra ordinem, data la possibilità di fronteggiare la pretesa situazione di pericolo con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento.

Si è costituito il Comune di Gavorrano eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e legittimazione attiva, non avendo la ricorrente dimostrato in giudizio un interesse differenziato, concreto ed attuale, nel contesto di operatività del provvedimento impugnato; nonché l'inammissibilità per mancata notifica del ricorso ai controinteressati, tali sarebbero: la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, la Prefettura di Grosseto, la Questura di Grosseto.

Nel merito, il Comune ha argomentato circa l'infondatezza del ricorso, evidenziando che con determina dirigenziale della Regione n° 12409 del 30

luglio 2018 il Sindaco del Comune di Gavorrano era stato autorizzato ad adottare interventi “di controllo sulla specie **cinghiale**”, e che il medesimo si era trovato di fronte alla ineludibile necessità di tutelare la pubblica incolumità.

Con ordinanza emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 26 settembre 2018 è stata accolta la domanda cautelare.

All’udienza del 22 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio ritiene non condivisibili le eccezioni preliminari del Comune, avendo la ricorrente prodotto, insieme allo statuto, una lettera del Ministero dell’Ambiente di accompagnamento del decreto d’inserimento tra le associazioni ambientaliste con rilevanza nazionale, ed essendo stata, tale legittimazione della Earth Onlus, riconosciuta in altri giudizi aventi analogo oggetto; mentre, con riferimento alla completezza del contraddittorio, non risultano residuare soggetti controinteressati che possano subire un pregiudizio dall’annullamento del provvedimento impugnato.

Infine, sebbene il provvedimento impugnato abbia ormai esaurito i suoi effetti, nondimeno permane l’interesse della ricorrente alla decisione, trattandosi di provvedimento che potrebbe essere reiterato in futuro.

Nel merito il ricorso è fondato sotto il profilo dedotto con il secondo motivo.

Il provvedimento oggetto di gravame autorizza la cattura e l’abbattimento dei cinghiali e troverebbe, secondo il Comune, la propria fonte di legittimazione nel potere sindacale di urgenza previsto all’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Costituisce però *jus receptum* la considerazione che tale potere può essere esercitato solo quando si tratti di affrontare situazioni eccezionali ed imprevedibili che costituiscono una concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i mezzi ordinariamente previsti dall’ordinamento giuridico.

L'esercizio del potere sindacale d'urgenza é quindi subordinato ad un duplice ordine di presupposti: la presenza di una situazione imprevedibile ed eccezionale che costituisca minaccia per l'incolumità pubblica (od anche per la sicurezza urbana) e l'impossibilità di utilizzare i mezzi normalmente previsti dall'ordinamento giuridico per fronteggiarla.

Tali presupposti sono entrambi assenti nella fattispecie in esame.

Nel caso specifico, infatti, così come esposto dalla ricorrente nel secondo motivo di ricorso, la Regione ha già adottato specifiche normative per fronteggiare l'emergenza dei cinghiali.

Il controllo delle popolazioni di fauna selvatica è disciplinato, in particolare, dall'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) che disciplina il controllo della fauna selvatica. In particolare il comma 3 che prevede che: *“La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2 bis, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestale e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 51, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia”*.

Mentre al sesto comma si prevede che: *“La Regione, anche su richiesta dei Comuni... corredata di parere favorevole dell'I.N.F.S. può autorizzare, in qualsiasi tempo, la cattura di fauna selvatica in tutti quei territori vietati alla caccia per i quali non siano previste dalla presente legge specifiche disposizioni relative alla cattura, definendo le condizioni e le modalità di utilizzazione dei soggetti catturati”*.

Con le delibere regionali n. 310/2016 e 807/2016, la Regione ha poi disciplinato le procedure per l'attuazione degli interventi effettuati ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale n. 3/1994.

E nello specifico caso del Comune di Gavorrano ciò è avvenuto anche con la determina dirigenziale n. 12409 del 30 luglio 2018 di autorizzazione all'attivazione degli interventi di controllo sulla specie **cinghiale**; ciò proprio a dimostrazione dell'esistenza di strumenti ordinari per fronteggiare una situazione per nulla inconsueta.

Né l'ordinanza impugnata dà conto delle circostanze che hanno impedito l'utilizzo di questi strumenti ordinari a favore di uno eccezionale, prescindendo dai metodi stabiliti dalla suddetta normativa.

E' fondata, quindi, la censura sollevata con il secondo motivo di ricorso, concernente la possibilità di fronteggiare la pretesa situazione di pericolo con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento e, quindi, l'insussistenza dei presupposti per l'adozione del contestato provvedimento *extra ordinem*.

L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Nicola Fenicia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Nicola Fenicia

IL PRESIDENTE
Rosaria Trizzino

IL SEGRETARIO